

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno



IL REVISORE UNICO DELL'ENTE

Parere in merito alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto:
ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI
APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI
REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - DISCIPLINA PROVVISORIA.

Il Revisore unico del Comune di Campo nell'Elba:

Visto quanto disposto dalla legge n. 160 del 27/12/2019, la quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

Viste le modalità di istituzione del canone disciplinate dalla suddetta legge

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

Preso atto che l'ente intende disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale e il canone di concessione dei mercati in luogo dei prelievi che sono stati sostituiti dalla legge 160/2019 come da questa disciplinato e previsto.

Dato atto quindi che come previsto dalla legge citata la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche/il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni/il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e che è pertanto necessario provvedere all'istituzione dalla medesima data dei canoni di cui ai commi 816 e 837 dell'art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, rinviando l'approvazione dei relativi regolamenti e delle relative tariffe per l'anno 2021 a successivi provvedimenti, da adottare entro il termine stabilito dalla legge, ai sensi dell'articolo 53 della L. 23 dicembre 2000, n. 388;

Richiamato l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe

dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

Richiamato l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021;

Preso atto che l'Ente ritiene necessario dettare una disciplina transitoria per la determinazione dell'importo dovuto dei canoni e per il loro pagamento, confermando provvisoriamente le tariffe dei tributi/entrate soppresse, salvo successivo congruaglio;

Richiamato l'art. 1, comma 846, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che: *“Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante”*;

Preso atto che la gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni risulta affidata, alla data del 31/12/2020 e fino al 31/12/2021 alla ditta I.C.A. S.R.L., come da contratto in essere;

Preso atto che l'affidamento può riguardare anche solo una delle componenti del canone e non necessariamente entrambe (vedasi in proposito la risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 9/df del 18/12/2020).

Preso atto che l'Ente ritiene pertanto necessario, al fine di garantire l'immediata applicazione delle nuove entrate, di evitare interruzione nei servizi e di mantenere il relativo afflusso di entrate all'ente, di mantenere al soggetto sopra indicato la gestione della componente del Canone Unico Patrimoniale relativa alle Autorizzazioni o Esposizioni Pubblicitarie e Pubbliche Affissioni nelle more dell'assunzione delle determinazioni definitive in merito a quanto previsto dall'ultima parte del comma 846 sopra richiamato;

Ricordato che la Legge n. 147 2013 prescrive che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

Visto il regolamento comunale di disciplina delle entrate

Tutto questo premesso e considerato, lo scrivente non ha osservazioni in relazione alla proposta di delibera compresi gli allegati che ne sono parte sostanziale

Il Revisore unico dell'Ente

Esprime parere favorevole sulla proposta di delibera in esame avente ad oggetto ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - DISCIPLINA PROVVISORIA.

Prato, 08/01/2021

Il Revisore Unico

Dott. Sanesi Stefano

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Stefano Sanesi', written over the printed name.

